



29395-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

DOMENICO GALLO	- Presidente -	Sent. n. 1035
LUCIANO IMPERIALI	- Consigliere -	C.C. 26.4.2018
ANNA MARIA DE SANTIS	- Consigliere -	R.G.N. 6289/2018
GIUSEPPE COSCIONI	- Consigliere -	
GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

PC nata a **X** il **X** 1971

avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 29.12.2017

Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;

Udita nell'udienza camerale del 26.4.2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 29 dicembre 2017 il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 29 novembre 2017, con cui è stata sottoposta a sequestro preventivo la somma di euro 34.527,00 nei confronti di **MI** CONSULTING s.r.l., in persona del legale rappresentante **PC**, nell'ambito del procedimento penale nr. 963/2014 R.G.N.R. per l'illecito amministrativo p. e p. dagli artt. 5 co. 1 lett. a), 6, 24 D.Lgs. n. 231/2001 in relazione al delitto di truffa ex art. 640 bis c.p.

Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame **PC**, mediante il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p.. In particolare, la ricorrente ha censurato le erronee affermazioni, contenute nel provvedimento impugnato, relative all'essere **PM** amministratore di fatto della

4

società e all'avere la società tratto profitto dall'attività illecita del P (la documentazione agli atti dimostrerebbe che la società non avrebbe avuto alcun contatto con la persona offesa e che tutte le somme transitate sul conto corrente della società sarebbero riferibili ad operazioni rientranti nella propria attività sociale).

La società, inoltre, sarebbe destinataria di un duplice sequestro avente ad oggetto medesimi fatti. In particolare, oltre a quello disposto nell'ambito del presente procedimento, in virtù di sequestro preventivo del 12.5.2017 all'odierna ricorrente sarebbero state sequestrate e confiscate, a seguito di sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa nei confronti di PM, somme pari ad euro 34.500,00 a causa di azioni commesse dallo stesso P (ritenuto amministratore di fatto della società), con il risultato che alla società sarebbe stata sequestrata la complessiva somma di euro 69.000, superiore al presunto profitto del reato.

All'odierna udienza camerale si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riguardo alla doglianza concernente la duplicità del sequestro operato.

1.1 Deve premettersi che questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di <<violazione di legge>> (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p. (così Sez. U., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. V, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).

1.2 Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge con la censura relativa all'illegittimità del duplice sequestro operato nei confronti della società in ordine a somme eccedenti il profitto del reato.

Siffatta censura, già proposta dinanzi al Tribunale del riesame, è stata in quella sede disattesa, essendosi argomentato che *"il sequestro preventivo ha natura provvisoria, essendo strumentale alla futura esecuzione della confisca e può pertanto essere disposto per l'intero nei confronti di ciascuno degli indagati; la confisca, istituito di natura sanzionatoria, non può eccedere l'ammontare del prezzo o del profitto del reato"*.

Secondo il Tribunale del riesame possono essere oggetto di sequestro preventivo somme eccedenti il profitto complessivo del reato.

1.2.1 Siffatte argomentazioni non sono corrette.

Non vi è dubbio, infatti, che, come affermato nella sentenza delle Sezioni unite richiamate nella stessa ordinanza impugnata (S.U. n. 26654 del 2008 in motiv.), di fronte ad un illecito plurisoggettivo, quale è quello in esame, *"deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Più in particolare, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi"*.

Tale principio solidaristico non comporta, però, che possano disporsi la confisca ed il sequestro preventivo per un valore eccedente il profitto complessivo del reato.

La medesima sentenza sopra richiamata infatti chiarisce che il principio può operare entro i limiti quantitativi del complessivo profitto accertato.

Deva poi evidenziarsi (cfr. Sez. 3 n. 6054 del 26/10/2016, Rv. 268836 in motiv.) che la funzione cautelare del sequestro è strumentale alla funzione sanzionatoria della confisca, alla quale è preordinato; e se la definitiva ablazione può avere ad oggetto il valore del profitto complessivo del reato, a prescindere dal numero dei titoli cautelari emessi, sarebbe irragionevole e sproporzionato consentire l'apposizione di un vincolo reale ad essa strumentale, e strutturalmente precario, su un valore superiore al suddetto profitto, in dipendenza della mera adozione di distinti ed autonomi titoli cautelari.

In altri termini, se la sanzione è la confisca per equivalente, lo strumento processuale del sequestro, funzionale alla successiva ablazione, non può essere adottato, benché sulla base di distinti titoli cautelari, in relazione a beni di valore superiore al profitto complessivo conseguito.

1.2.2 Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto che possono essere oggetto di sequestri somme eccedenti il profitto complessivo del reato e dalla motivazione del provvedimento pare desumersi che le somme, oggetto dei due sequestri preventivi, siano superiori al profitto complessivo del reato (avendo il Tribunale stesso affermato che *"qualora la confisca dovesse diventare definitiva le somme di cui al presente procedimento andranno dissequestrate"*).

Tali vizi impongono l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale del riesame di Lecce, che procederà a nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati.

1.3 Le residue censure si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito: richiesta inammissibile in questa sede, ove possono dedursi soltanto violazioni di legge, come innanzi indicato.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Lecce (sezione per il riesame delle misure coercitive).

Così deciso in Roma, udienza camerale del 26 aprile 2018

Il Consigliere estensore

Giuseppina A. R. Pacilli



Il Presidente

Domenico Gallo



REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE I
LECCO

IL 26 APRILE 2018

Il Cancelliere



IL CANCELLIERE
Massimo PASSERINI